

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

II SEZIONE CIVILE

Esecuzioni Mobiliari

Il Giudice,

- letti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare n. 1571/17 R.G.E. e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 14-1-2021, così provvede:

- rilevato che la società GC-Società (già Nuova Società) ha proposto, ex art. 615 co. II c.p.c., opposizione avverso l'esecuzione instaurata, mediante pignoramento presso terzi, da Prefabbricati s.r.l. e altri, instando per la sospensione dell'ordinanza adottata dal G.E. in data 1-12-2020;

- rilevato che l'opponente, riassunti i complessi passaggi procedurali dell'esecuzione mobiliare, ha dedotto 1) che con il provvedimento impugnato il G.E. avrebbe assegnato somme a soggetti estranei alla procedura e cioè a

(interventuti nella procedura n. 35/18 in un primo tempo riunita alla presente e successivamente separata); 2) che sono state assegnate somme per circa € 250.000,00 a fronte di una somma pignorata di € 63.287,50; 3) che il G.E. ha ritenuto il terzo obbligato (GC - Società) nei confronti del debitore (La Società in liquidazione), nonostante la sua dichiarazione negativa fondata su cessioni del credito aventi data certa anteriore al pignoramento e ciò sul presupposto di una insussistente nullità della cessione per indeterminatezza dell'oggetto, decisione peraltro assunta in violazione delle norme di cui agli artt. 1421 c.c., 99 e 112 c.p.c.; 4) che la ordinanza impugnata espone essa



opponente al rischio di atti esecutivi da parte di soggetti estranei alla procedura nonché a quello di atti esecutivi per importi maggiori di quelli effettivamente dovuti;

- rilevato che, dei soggetti coinvolti, ha presentato memoria unicamente

il quale si è rimesso a giustizia in ordine alla decisione sulla sospensiva;

- considerato, quanto al profilo sub 1), che il motivo è parzialmente fondato essendo intervenuti nella procedura n. 1571/17 solo

sicché risultano assegnate somme anche a soggetti non intervenuti;

- ritenuto inoltre che deve ritenersi fondato il profilo sub 2) risultando assegnate somme ben superiori all'importo pignorato (pari a € 63.287,50 come si desume dall'atto di pignoramento prodotto allegato sub 4 all'atto di opposizione) laddove il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo precedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore (v. Cass. 11-6-2019 n. 15595; v anche Cass. 4-10-2010 n. 20595);

- ritenuto pertanto che sono errati gli importi attribuiti con l'ordinanza impugnata;

- considerato che appare superfluo in questa fase esaminare gli ulteriori profili di censura dedotti che potranno essere più compiutamente delibati nell'instaurando giudizio di opposizione;

- ritenuto pertanto che ricorrono i gravi motivi per disporre la sospensione della ordinanza di assegnazione adottata in data 1-12-2020;

- ritenuto che, in considerazione delle ragioni della decisione e della posizione assunta dalle parti, le spese della presente fase debbono essere integralmente compensate;

p.t.m.

- dispone la sospensione dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 1-12-2020;

- compensa tra le parti le spese della presente fase;



- assegna all'opponente termine perentorio di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata e osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Mantova, 18 gennaio 2021.

Il Giudice
dott. Mauro P. Bernardi

